



# COMUNE DI TONEZZADEL CIMONE

PROVINCIA DI VICENZA

**COPIA**

Deliberazione n. 56 del 29-12-2021

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE  
- REVISIONE PERIODICA ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016  
- SITUAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2020**

Sessione Straordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di dicembre alle ore 19:00, nella residenza Municipale di Tonezza del Cimone si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sig. BERTAGNOLI FRANCO

Eseguito l'appello risultano

<b>BERTAGNOLI FRANCO</b>	<b>P</b>	<b>FONTANA GIANPIETRO</b>	<b>P</b>
<b>DALLA VIA LUCA</b>	<b>P</b>	<b>FONTANA VINICIO</b>	<b>P</b>
<b>FONTANA GIANNICOLA</b>	<b>P</b>	<b>CHIMENTO ANNA MARIA</b>	<b>P</b>
<b>CANALE DANILO</b>	<b>A</b>	<b>FURLAN SERGIO</b>	<b>P</b>
<b>BALBO MARIAROSA</b>	<b>P</b>	<b>ZANNI ANNALISA</b>	<b>P</b>
<b>PADOAN ANDREA</b>	<b>A</b>		

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Tessaro Franca.

Il presidente Sig. BERTAGNOLI FRANCO nella sua veste di SINDACO riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

**Relaziona il Sindaco,**

**e IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATI:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro: le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 15 della L.124/2015, Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4 comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. 50/2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs 50/2016, con un imprenditore selezionato con modalità di cui all'art. 17 commi 12 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in “società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (..), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**VISTO** che, ai sensi del comma 7 del sopracitato art. 4, “sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”;

**RILEVATO** che l'ente con provvedimento di Consiglio Comunale n. 30 del 29 settembre 2017

ha effettuato ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P la Revisione straordinaria delle partecipazioni - Ricognizione delle partecipazioni possedute;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette"* e che se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono *"un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*;

**TENUTO CONTO** che in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 c. 2 impone la dismissione ovvero l'adozione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- società prive di dipendenti e società con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- necessità di contenere i costi di funzionamento e necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- società che, nel triennio 2013-2015, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;  
per esattezza per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
  - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
  - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- società che non sono riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'art. 4 del T.U.S.P. ovvero che non soddisfano i " requisiti" di cui all'art. 5 c. 1 e 2 del T.U.S.P..

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 17/12/2018 con la quale è stata approvata la verifica periodica di razionalizzazione delle società alla data del 31.12.2017

- di cui al citato art.20 del D.lgs. 175/2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/12/2019 con la quale è stata approvata la verifica periodica di razionalizzazione delle società alla data del 31.12.2018 di cui al citato art.20 del D.lgs. 175/2016;
  - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.12.2020 con la quale è stata approvata la verifica periodica di razionalizzazione delle società alla data del 31.12.2019 di cui al citato art.20 del D.lgs. 175/2016;

**PRECISATO** che, a seguito dell'aumento del capitale sociale della Società Pasubio Tecnologia SRL, deliberato dall'Assemblea con verbale, repertorio n. 33876 del 28/05/2020, il nuovo capitale sociale del Comune di Tonezza del Cimone ammonta ad euro 215,00 corrispondenti allo 0,11%.

**VERIFICATO** che, dopo l'ultima revisione (2020), il Comune di TONEZZA DEL CIMONE (VI) risulta titolare delle seguenti partecipazioni dirette societarie:

<b>Società partecipate direttamente</b>	<b>Percentuale partecipazione</b>
VIACQUA S.P.A ( da fusione AVS SPA e ACQUE VICENTINE SPA)	0,12%
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	0,35%
IMPIANTI ASTICO S.R.L.	0,007%
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	0,11%

Ed altresì le seguenti partecipazioni indirette:

<b>Società partecipate indirettamente</b>	<b>Percentuale partecipazione</b>
VIVERACQUA SCARL (di Viacqua SPA)	0,01%

**DATO ATTO** che il Comune risulta proprietario altresì di una quota del 1,29% del capitale sociale della Società "Altopiano Fiorentini SRL in Liquidazione", che tuttavia è in liquidazione dal 08.06.2009, in forza del provvedimento 47/09 del Tribunale di Vicenza;

**RILEVATO** che in sede di prima applicazione del Testo unico (T.U.S.P.) era stata inserita una norma transitoria che abbassava il requisito di cui all'art. 20 comma 2 lettera d), sul fatturato medio minimo a 500.000,00 euro; la durata della norma transitoria, era limitata nel tempo e con la ricognizione periodica al 31/12/2019, effettuata lo scorso anno, si è preso atto della necessità di interventi di razionalizzazione, tramite l'alienazione delle quote delle società Viveracqua Scarl (partecipata allo 0,01%, per il tramite di VIACQUA che ne detiene il 12%). Gli interventi che sono stati individuati erano rispettivamente:

- per la società Viveracqua SCARL: perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella "società tramite".

**APPURATO** che tale situazione si ripropone al 31/12/2020;

**VISTO** il comma 723 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, che ha previsto la possibilità di derogare, fino al 31/12/2021, all'obbligo delle alienazioni delle società inserite nel piano di razionalizzazione straordinario, ex articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 commi 4 e 5, senza l'applicazione delle sanzioni ivi previste, nel caso in cui le stesse abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione;

**VISTO** che con la Legge 106 del 23/7/2021, di conversione del D.L. 73/2021 è stato inserito il comma 5-ter all'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, che ricalca esattamente quanto sopra richiamato in merito alla deroga dell'obbligo di alienare, qualora le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017/2019 estendendo tale deroga a tutto il 2022;

**PRESO ATTO** che la Società partecipata indiretta Viveracqua Scarl, pur non avendo raggiunto il limite di 1.000.000,00 di euro di fatturato medio del triennio 2017/2019, requisito previsto dall'art. 20 comma 2 lett. d) D.lgs. 175/2016, per tutti tre gli esercizi del triennio 2017/2019 ha chiuso il bilancio in utile;

**RITENUTO pertanto** di avvalersi della deroga di cui al comma 5 bis e 5 ter dell'art.24 del D. Lgs. n.175/2016 e quindi di non procedere alla dismissione delle quote di partecipazione indiretta della società Viveracqua s.c.a.r.l. anche per l'anno 2022;

**VISTE** le linee guida pubblicate dal Dipartimento del Tesoro condivise con la Corte dei Conti aventi ad oggetto “ Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche - Art. 20 del D. Lgs. n.175/2016”

**DATO ATTO**, quindi, che delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, è stato predisposto il Piano di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31.12.2020 allegato alla presente (**Allegati sub. A1 e Relazione tecnica**), costituito dalle schede compilate secondo le indicazioni fornite dal MEF e dalla Corte dei Conti;

**PRECISATO** che dalla ricognizione effettuata non si prevede un nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Tonezza del Cimone ;

**RITENUTO** pertanto in attuazione dell'art. 20 del TUSP, di far proprie le risultanze della verifiche effettuate e di approvarle;

**TENUTO** conto dei pareri espressi dall'organo di revisione ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) n.3 del D.Lgs. N.267/2000; (**Allegato sub. B**)

**AVUTI** i prescritti pareri favorevoli a' termini dell'art. 49 – 1° comma – del T.U.E.L., D.lgs. 267/'00, espressi sulla proposta di delibera e riportati in calce alla presente;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti di Legge:

- D. Lgs. n.267/2000 e s.m. ed i.;
- D. Lgs. n.33/2013, modificato dal D.lgs. n.97/2016 – art.22;
- Legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015);
- Legge n.124/2015 di riforma della Pubblica Amministrazione;
- D. Lgs. n. 175/2016, modificato dal D. Lgs. n.100/2017 – T.U.S.P.;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1) **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, come risulta **dagli Allegati sub. A1, Relazione tecnica** al presente provvedimento, contenente le schede redatte secondo i modelli predisposti dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti sezione autonomie;

2) **di dare atto** che dalla ricognizione effettuata non si prevede un nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Tonezza del Cimone;

3) **di dare atto** che la ricognizione determina il seguente piano di razionalizzazione delle società di seguito riportate, che non raggiungono il limite medio di fatturato nel triennio 2017/2019 di cui all'art. 20 comma 2 lettera d) del T.U.S.P.:

- Società Viveracqua SCARL: perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella "società tramite" VIACQUA SPA, tuttavia ci si avvale della deroga prevista dai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e quindi non si procederà alla dismissione delle quote di partecipazione indiretta della società Viveracqua s.c.a.r.l. anche per l'anno 2022;

4) **di demandare** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

5) **di stabilire** che la presente deliberazione:

- sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- pubblicata sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Sottosezione Enti controllati- Società partecipate, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. n.33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- comunicata, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 - convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 – e di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., e reso disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 175/2016 alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

6) **di autorizzare** modifiche non sostanziali alle schede allegate, qualora se ne ravvisasse la necessità, in sede di caricamento sul sistema informatico – Portale del Tesoro;

7) **di attribuire** alla presente carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., D.lgs. 267/'00, con separata votazione che dà il seguente risultato:

**Presenti e votanti n. 9**

Favorevoli

n.9

astenuti n. 0

Contrari n. 0

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - REVISIONE PERIODICA ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 - SITUAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2020**

**LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. IN OGGETTO HA CONSEGUITO I PARERI DI COMPETENZA SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 49 DEL D.L.VO NR. 267/00 NELLE SEGUENTI RISULTANZE.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 16-12-2021

Il Responsabile del Servizio  
**Sbabo Francesca**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 16-12-2021

Il Responsabile del Servizio  
**Sbabo Francesca**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to BERTAGNOLI FRANCO

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Tessaro Franca

---

Il Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del D.L.vo 267/00;

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.L.vo 267/00;

Lì, 18-01-2022

Vice Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Tessaro Franca

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000

Lì, 28-01-2022

Vice Segretario Comunale  
Dott.ssa Tessaro Franca

---

Copia Conforme all'originale

Lì

Il Funzionario Incaricato